



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 05/05/11

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto
- Art. 5 - Revoca delle concessioni
- Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone
- Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
- Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Art. 10 - Criteri di determinazione del canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 - Versamento del canone
- Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Titolo III del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del trenta aprile di ciascun anno.

Art. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Polizia Locale;
 - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante all'Ufficio Tecnico.;
 - c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all'Ufficio Polizia Locale.;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
 - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'ufficio Polizia Locale;
 - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, all'Ufficio Polizia Locale;
 - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Polizia Locale;
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo e del codice fiscale del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
6. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13 comma 5.
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successi-

ve;

e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 10.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 categorie. Appartengono alla seconda categoria le occupazioni realizzate nelle località Badalasco e Corbellina.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono conside-

rate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale, fra la tariffa minima e massima stabilita dal Consiglio Comunale precisando che la tariffa della seconda categoria è pari all'80% della tariffa prevista per la prima categoria.

Art. 7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari ed è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della seguente tariffa: da € 17,56 a € 26,34/mq.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. La superficie da assoggettare al canone per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

7. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

8. Ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

10. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento la tariffa è così determinata: da € 0,39 a € 2,07/mq. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore la tariffa è ridotta del 20%.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori ad € 0,13 al mq o m lineare al giorno, comprese le occupazioni realizzate per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ri-

dotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

Art. 9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 5.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone è determinato tra il minimo di € 129,11 e il massimo di € 258,23 per km lineare o frazione.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato nella seguente misura:

- a) per le occupazioni fino a 1 km di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 15,46 al km lineare o frazione;
 - la tariffa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km lineare.

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni si applicano le seguenti maggiorazioni:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1 è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località
 - centro abitato da un minimo di € 30,99 ad un massimo di € 46,48/mq.
 - località Badalasco e Corbellina da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 7,75/mq.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche even-

tualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art. 7, comma 7.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della seguente tariffa:

capoluogo da € 10,33 a € 15,49/mq.

località Badalasco e Corbellina da € 5,16 a € 7,75/mq.

Art. 12

Esenzioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo o per conto dello Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

c) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili,

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia. Nel caso di devoluzione parziale l'esenzione è applicata in proporzione;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato eser-

cite negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;

k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

m) le occupazioni di suolo pubblico per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Art. 1 – comma 4 – della Legge 27.12.1997, n° 449.

Art. 13

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
6. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
7. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. I venditori ambulanti titolari delle concessioni devono effettuare il versamento entro il 30 aprile di ciascun anno.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di

gennaio, aprile, luglio e ottobre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910 oppure mediante ruolo esattoriale di cui al DPR 602 del 1973.

3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare risulta inferiore a 12,00 euro.

Art. 15

Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto, oltre che al pagamento di una indennità sostitutiva del canone, alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento di ogni importo non versato, oltre gli interessi legali.

2. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 16

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 2011 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni..

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo n° 507/1993.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.